N. del

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO-TERZIARIO DENOMINATO "COGLIALEGNA" E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 16.11.2007 ha approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per insediamento produttivo terziario denominato "Coglialegna relativi ai terreni siti in Comune di Pontenure (PC) località "Coglialegna";
- con atto Dottor Andreoni Gaetano, Segretario del Comune di Pontenure, in data 24.11.2007 n. rep. 3107, il Comune di Pontenure e la Società "Erigenda srl" ebbero a stipulare la convenzione urbanistica per l'attuazione di detto Piano Particolareggiato;
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale nell'ambito del suddetto Piano di lottizzazione, comprensive di interventi di carattere ed interesse generale, di rinaturalizzazione e di compensazione ambientale esterni al perimetro del P.P.I.P. nelle aree in fregio al torrente Nure, sono stati rilasciati dal Comune di Pontenure i seguenti provvedimenti: permesso di costruire n. 007/08 in data 11.02.2008 e successive varianti : denuncia inizio attività edilizia protocollo n. 4713 del 15.05.2008, denuncia inizio attività edilizia protocollo n. 11727 del 28.11.2008, permesso di costruire n. 007/09 in data 16.02.2009, denuncia inizio attività edilizia protocollo n. 1873 del 03.03.2009, denuncia inizio attività edilizia protocollo n. 9360 del 22.09.2009;

Visto che in data 01.12.2009 prot. n. 11603 la Società "Erigenda s.r.l." con sede in 20090 Assago (MI) Strada 3 Palazzo B3 Milano Fiori, ha presentato un progetto di variante all'originario Piano Particolareggiato, redatta ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 46/88, nell'ambito della zona D "Zona di nuovo impianto - Zona di espansione produttiva-terziaria " denominata Coglialegna", consistente nella ridefinizione dei comparti attuativi previsti dal PRG mediante l'inserimento di un nuovo sub comparto destinato a funzioni di tipo produttivo/terziario con l'eliminazione della funzione residenziale precedentemente ammessa, senza incremento di superficie utile complessiva, nonché nella ridefinizione del raccordo ferroviario a servizio dell'intero comparto;

Constatato che la variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata costituisce variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 15 comma 4° lettera c) della L.R. n. 47/78 ed è stato inviato alla Provincia ai sensi dell'art. 3 della L.R. 46/88 per la formulazione delle osservazioni;

Constatato che è stato pubblicato avviso di deposito del Piano in data 16.12.2009 per 30 giorni consecutivi e che nei suddetti 30 giorni e negli altri 30 non è stata presentata alcuna osservazione da parte di privati o dei proprietari;

Visto il verbale di deliberazione n. 296 del 21.05.2010 con il quale la Giunta Provinciale formulava una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS disciplinata dagli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, nonchè il parere sismico favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008:

Preso atto:

- del parere trasmesso da ARPA Sezione Provinciale di Piacenza con nota del 01.02.2010 prot. n. 1020, assunto al protocollo comunale in data 08.02.2010 n. 1114;
- del parere dell'AUSL di Piacenza con nota del 07.04.2010 prot. n. 21082, assunto al protocollo comunale in data 24.04.2010 n. 3402, con il quale formulava le seguenti valutazioni, osservazioni e prescrizioni:
 - 1) in riferimento alla presenza, all'interno del subcomparto 1c, di edifici a destinazione residenziale, si segnala la necessità di adottare, in via preventiva, relativamente all'insediamento di nuove attività, tutte le opportune cautele atte a prevenire danni, disturbi e molestie alle persone presenti, localizzando nelle zone più distanti dagli insediamenti residenziali eventuali attività insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, ed escludendo tutte quelle attività che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi. rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ecc., possono riuscire di pericolo, danno o molestia alle persone; in particolare, si ritiene che l'insediamento e/o l'attivazione di attività

- produttive nell'area di cui trattasi debba essere subordinato, in fase di permesso di costruire o di cambio d'uso, a preventiva valutazione della compatibilità dell'attività stessa con gli edifici residenziali, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, traffico indotto, disturbo olfattivo e rumore, e lenendo conto degli effetti cumulativi con gli impatti derivanti dagli altri insediamenti;
- 2) ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si ritiene inoltre che gli edifici e/o unità immobiliari a destinazione residenziale debbano garantire, anche a seguito di idonee opere protettive, il conseguimento, sia in periodo diurno che in periodo notturno, i valori di qualità previsti per le aree residenziali (classe IIa) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997;
- 3) in merito alle possibili quote di destinazione residenziale realizzabili all'interno dei lotti produttivi, si segnala l'incongruità, ai fini di prevenire danni, disturbi e molestie ai residenti, della realizzazione di unità immobiliari ad uso residenziale, sia pure a servizio delle attività previste, in una zona a destinazione produttiva nonchè adiacente alla ferrovia, alla nuova tangenziale di Pontenure e all'Autostrada A1, come quella in argomento;
- 4) relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti, e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n. 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento degli obiettivi di qualità di induzione magnetica indicati dalla L.R. n. 30 del 31/l0/2000; in particolare:
 - * le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 uT di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito;
 - * ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle eventuali linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e previste in corrispondenza o nelle zone circostanti l'area oggetto di variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 uT di induzione magnetica;
- 5) in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio radio televisivo (stazioni radio-base, ponti radio, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere dì cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; ciò anche, ove possibile, sulla base della documentazione e dei pareri tecnici e sanitari prodotti in fase di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti;
- 6) in riferimento alla realizzazione all'interno del comparto in oggetto di un opera di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al comma 4 del suddetto art. 94 riferiti alle relative zone di tutela assoluta e di rispetto; in ogni caso, anche all'esterno di tali zone, gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili;
- 7) per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici e degli impianti da realizzarsi nell'area oggetto di Variante relativamente a cui ci si riserva di esprimere il parere di competenza in fase di rilascio dei relativi Permessi di costruire, si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n. 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n. 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n. 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); infine, si richiamano le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All. 4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione, fra cui l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, possibili sistemi di riutilizzo delle acque reflue, l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati delle migliori tecnologie antinquinamento, l'impianto di nuove essenze arboree;
- 8) relativamente a viabilità, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere

prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi; si ritiene altresì che tali soluzioni debbano essere perseguite anche relativamente ai percorsi di collegamento con il centro di Pontenure, considerata la localizzazione dell'area di intervento;

- del parere del Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 22.03.2010 prot. 2605, assunto al protocollo comunale in data 25.03.2010 n. 2570, con il quale formulava la seguente prescrizione:
 - venga valutata l'opportunità che il canale di colo a nord del comparto, per la sua rilevanza ai fini della sicurezza idraulica dell'intera zona, venga inserito nella rete consortile;
- del parere dell'Autorità d'Ambito di Piacenza con nota del 26.01.2010 prot. n. 98/2010, assunto al protocollo comunale in data 05.02.2010 n. 1012;

Visto il parere favorevole della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in seduta del 21.02.2015 n.1/71;

Constatato in merito al parere dell'AUSL di Piacenza del 07.04.2010, che allo stato, nell'area oggetto di variante, non sussistono le situazioni ostative evidenziate e che comunque in sede di progettazione delle trasformazioni edilizie verranno applicate le normative pertinenti a ciascuna specifica fattispecie; in particolare si evidenzia:

- i profili attinenti lo svolgimento di attività insalubri sono regolamentati dall'art. 12 punto 7 delle NTA del PRG che dovrà necessariamente trovare applicazione anche nella fattispecie non potendosi in sede di strumento attuativo derogare dalle disposizioni dello strumento generale;
- l'insediamento in questione risulta acusticamente compatibile rispetto ai valori prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto certificato con il documento di valutazione del clima acustico validato dal Servizio territoriale dell'ARPA, al quale sono affidate per legge le specifiche competenze in materia;
- in merito alle possibili quote di destinazione residenziale realizzabili all'interno dei lotti produttivi, se in linea di principio, appare di tutta evidenza l'opportunità di allocare in zone urbanistiche distinte le funzioni produttive e le funzioni residenziali in considerazione della potenziale, sfavorevole incidenza che le prime possono avere sulle seconde, per contro in sede di pianificazione urbanistica non può non tenersi conto anche delle esigenze pratiche che richiedono talvolta parziali interconnessioni fra le diverse funzioni nell'uso del territorio. Si consideri, ad esempio, l'indubbia necessità, per talune attività produttive di assicurare presso gli impianti la presenza del Titolare e/o di un custode sia in relazione alla tutela patrimoniale di prodotti particolarmente esposti ad attività criminali sia in relazione ad impianti che necessitano di costante vigilanza. A fronte di tali concrete necessità, in sede di programmazione occorre attuare un oculato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e pervenire ad una normativa che persegua il contenimento delle presenze residenziali nelle zone produttive entro i limiti di quanto strettamente necessario per consentire l'insediabilità delle attività di produzione che sono caratterizzate da una inevitabile simbiosi con la presenza costante di personale ad esse addetto. Tali finalità sono state perseguite dalla scrivente Amministrazione attraverso la previsione nelle norme di attuazione della variante generale al P.R.G. di specifiche disposizioni tese a circoscrivere il più possibile le presenze residenziali nelle zone produttive e tali disposizioni sono state a suo tempo condivise anche dall'Azienda in indirizzo. Pertanto l'affermazione, puramente teorica, contenuta nella nota in riferimento secondo cui la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali in zone a destinazione produttiva si presenta quale scelta incongrua appare, per un verso del tutto ovvio, e dall'altro priva di un concreto apporto costruttivo essendo l'Amministrazione evidentemente tenuta al rispetto delle vigenti N.T.A. del
- verranno rispettate le prescrizioni in materia di rispetto dei valori massimi dei campi elettromagnetici sia per quanto attiene gli eventuali elettrodotti sia per quanto attiene gli impianti di telefonia mobile;
- le caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici e degli impianti da realizzarsi nell'area oggetto di Variante, il rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche, le distanze da eventuali impianti di depurazione nonchè l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione, verranno verificate in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire;
- complessivamente la progettazione delle strade e delle intersezioni stradali risultano adeguate alle norme del PRG e al D M 05.11.2001;

Considerato:

- che la Variante al PPIP "Coglialegna" venne esaminata dall'Amministrazione provinciale quando risultava vigente il PTCP 2000, mentre la sua Variante generale (nota come PTCP 2007, oggi vigente) risultava adottata, pertanto, al momento della formulazione delle specifiche osservazioni, ad essa si applicavano le disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. 20/2000; ciò ha implicato che la Provincia

- formulasse le proprie osservazioni con riferimento sia al proprio strumento vigente che alla sua Variante adottata;
- che tale Variante generale allo strumento di pianificazione provinciale è stata approvata con atto C.P. n. 69 del 02/07/2010 ed è in vigore a partire dalla pubblicazione dell'avviso della sua approvazione sul BURERT (il 29/09/2010), pertanto, si ritiene corretto fare riferimento alle osservazioni inerenti ad essa, ossia agli elaborati del PTCP 2007 oggi vigente; ciò anche in riferimento al fatto che le specifiche osservazioni provinciali concernenti il PTCP 2000 riguardano tutele che sono state confermate nel PTCP 2007 e per le quali sono state formulate specifiche osservazioni;

Constatato in merito alle osservazioni formulate dalla Provincia di Piacenza con deliberazione di Giunta n. 296 del 21.05.2010, quanto:

- le previsioni esaminate nell'area oggetto di Variante non interferiscono con la fascia di interesse paesaggistico (di ampiezza pari a m. 150) individuata per il torrente Nure, in ogni caso, sulla base di quanto osservato e qualora necessaria, si provvederà ad effettuare la procedura di autorizzazione paesaggistica con riferimento agli interventi previsti che interferiscano con la suddetta fascia di interesse paesaggistico (D. Lgs. 42/2004);
- gli elaborati di progetto hanno già tenuto conto delle fasce di rispetto stradale definite per il tracciato dell'autostrada A1 Milano-Napoli e per quello della nuova Circonvallazione di Pontenure; in ogni caso, nella fase esecutiva degli interventi previsti, sarà garantito il rispetto delle condizioni stabilite per le suddette fasce dal Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- gli elaborati di Piano sono stati costruiti tenendo conto delle potenzialità e a partire dalle criticità generate dagli elettrodotti esistenti; in ogni caso, in riferimento sia alle modifiche proposte agli elettrodotti esistenti che alla realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, si provvederà a rispettare le disposizioni della specifica normativa vigente (sia di livello nazionale che regionale) concernente la protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
- nella fase attuativa degli interventi si provvederà a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme del PTCP 2007, ai fini della tutela degli esemplari vegetazionali presenti;
- nella fase attuativa degli interventi previsti saranno rispettate le condizioni di cui all'art. 13 delle Norme del PTCP 2007; a tale proposito si rammenta, comunque, che sulla base delle verifiche effettuate anche con l'ausilio della cartografia del Documento Preliminare del PSC di Pontenure, le modifiche proposte con la Variante al PPIP esaminata risultano ubicate all'esterno della fascia C2 fluviale definita a tutela del torrente Nure
- con particolare riferimento alla segnalazione di rinvenimenti di tipo archeologico sul territorio oggetto di Piano, nella fase attuativa si provvederà a rispettare le disposizioni di cui all'art. 22 delle Norme del PTCP vigente; a tale proposito si rammenta che l'area oggetto di PPIP è stata oggetto di specifiche indagini preliminari (il conseguente studio è allegato agli elaborati del SIA, necessario per la procedura di VIA svolta) che hanno evidenziato, all'interno del comparto, "una sequenza stratigrafica costituita da un'alternanza di eventi alluvionali e suoli con materiali archeologici; tali reperti non risultano derivanti da preesistenti elementi di natura strutturale e, proprio per questa loro valenza, non si ritiene possano pregiudicare la realizzazione dell'intervento. In fase di cantiere è comunque prevista, in via cautelativa, la presenza in luogo di un archeologo la cui funzione, qualora in fase di scavo e di sbancamento dovessero venire alla luce eventuali nuovi reperti non riscontrati precedentemente, sarà quella di valutarne la natura e la valenza e darne comunicazione alla Soprintendenza incaricata.";
- il PTCP 2007 include il comparto attuativo nell'Unità di Paesaggio n. 16 dei Sistemi urbanizzati; la specifica disciplina del Piano provinciale (art. 54 delle Norme ed allegato N6 alle stesse) contiene indirizzi e direttive dei quali si è tenuto conto nel PPIP. In ogni caso, anche in fase di progettazione esecutiva ed in quella di attuazione degli interventi, sarà garantito il rispetto delle specifiche disposizioni di cui al PTCP 2007 vigente;

Richiamate:

- la deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.20.13 di adozione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., del Piano Strutturale Comunale (PSC);
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 04.04.20.13 di adozione, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE),
- e che di conseguenza con l'adozione dei sopracitati provvedimenti entra in vigore il regime di salvaguardia previsto e disciplinato dall'art. 12 della L.R. 20/2000;

Visto l'elaborato: "RELAZIONE INTEGRATIVA - COERENZA CON PSC E RUE ADOTTATI" prodotto dalla società ERIGENDA S.R.L., assunto al protocollo di questo Comune in data 29.01.2015 al n. 498, ad integrazione del progetto di Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per Insediamento Produttivo – Terziario

denominato "Coglialegna" redatto in Variante al vigente PRG (ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 46/1988);

Preso atto che, come risulta nella predetta relazione integrativa, in sede di istruttoria è stato verificato che non emergono elementi di contrasto tra gli interventi compresi nella Variante al PPIP, con effetti di Variante al PRG, e quanto stabilito dal Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato, inoltre le previsioni della presente Variante al PPIP risultano coerenti con i contenuti del RUE adottato;

Vista l'istanza inoltrata dalla società ERIGENDA S.R.L., assunta al protocollo di questo Comune in data 29.01.2015 al n. 499, con la quale chiede una proroga del termine, con scadenza in data 24.11.2017, per il completamento delle opere di urbanizzazione, in linea con la validità decennale della convenzione originaria, in considerazione delle difficoltà derivanti dalla complessità degli interventi anche in relazione al necessario coordinamento con opere realizzate da altri soggetti;

Ritenuto necessario regolare con convenzione come previsto dalla legge i complessi rapporti anche patrimoniali e finanziari tra il Comune e la Ditta lottizzante;

Visto lo schema di convenzione predisposto;

Ritenuto accogliere la richiesta di proroga del termine per il completamento delle opere di urbanizzazione,con scadenza in data 24.11.2017 al fine di apportare modifiche al precedente schema organizzativo del comparto e quindi portare a compimento l'urbanizzazione dell'intero comparto urbanistico:

Ritenuto, pertanto, dover integrare:

- l'art. 13: Conferma Art. 11 "Espropriazioni ed altri impegni" dello schema di convenzione predisposto con la seguente integrazione: "Per effetto della presente Convenzione in variante il Soggetto Attuatore, inoltre, in ottemperanza al verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 del 21.05.2010, dovrà rispettare la seguente prescrizione:
 - deve essere valutata l'opportunità che il canale di colo a nord del comparto, per la sua rilevanza ai fini della sicurezza idraulica dell'intera zona, venga inserito nella rete consortile;
- l'art. 18: Conferma Art. 16 "Tempi di attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata" dello schema di convenzione predisposto con la seguente integrazione: "Per effetto della presente Convenzione in variante l'ultimazione delle opere di urbanizzazione convenzionate dovrà avvenire entro il termine massimo del 24.11.2017",

Visto l'art. 28 della L. 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 della L.R n. 47 del 07.12.1978 e n. 23 del 29.03.1980;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica (All. A);

DELIBERA

- **1) di approvare** il progetto di variante all'originario Piano Particolareggiato, redatta ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 46/88, nell'ambito della zona D "Zona di nuovo impianto Zona di espansione produttiva-terziaria " denominata Coglialegna", presentato dalla Società "Erigenda s.r.l." con sede in 20090 Assago (MI) Strada 3 Palazzo B3 Milano Fiori;
- **2) di approvare** inoltre specificatamente tutti gli elaborati del Piano di cui trattasi ivi incluso lo schema di convenzione riportante le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13 - Conferma Art. 11 "Espropriazioni ed altri impegni"

- L'articolo 11 "Espropriazioni ed altri impegni" della Convenzione originaria è confermato, con l'avvertenza che le opere di urbanizzazione di cui si parla nel suddetto articolo comprendono anche quelle variate o progettate ex novo secondo il PPIP in variante. Per effetto della presente Convenzione in variante il Soggetto Attuatore, inoltre, in ottemperanza al verbale di deliberazione della Giunta Provinciale n. 296 del 21.05.2010, dovrà rispettare la seguente prescrizione:
- deve essere valutata l'opportunità che il canale di colo a nord del comparto, per la sua rilevanza ai fini della sicurezza idraulica dell'intera zona, venga inserito nella rete consortile;

- l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Art.18 - Conferma Art. 16 "Tempi di attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata"

L'articolo 16 "Tempi di attuazione del piano particolareggiato di iniziativa privata" della Convenzione originaria è confermato con la seguente integrazione. Per effetto della presente Convenzione in variante l'ultimazione delle opere di urbanizzazione convenzionate dovrà avvenire entro il termine massimo del 24.11.2017.

- **3) di dare atto** che per l'approvazione della variante all'originario Piano Particolareggiato, redatta ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 46/88, nell'ambito della zona D "Zona di nuovo impianto Zona di espansione produttiva-terziaria " denominata Coglialegna", in argomento, è stata esclusa dalla necessità di sottoporla alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **4) di dichiarare** che la presente variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata costituisce variante al PRG ai sensi dell'art. 15 comma 4° lettera c) della L.R. n. 47/78 come previsto dall'articolo 3 della L.R. n. 46/88;
- **5) di inviare** copia della presente deliberazione e allegati di Piano all'Amministrazione Provinciale e alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 46/88;
- **6) di aggiornare e inviare** copia dell'elaborato "Norme di Attuazione" (testo coordinato) di variante al PRG ai sensi del 3° comma dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 alla Provincia di Piacenza e alla Regione Emilia Romagna;
- 7) di dare atto che la bozza del presente atto ha trovato preventiva pubblicazione presso l'apposita sezione del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 33/2013, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione.